

*Omissis*

DELIBERAZIONE 10.01.2019, N. 9

**“Piano di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica”. Proroga delle misure relative ai controlli sanitari delle AA.SS.LL. regionali e dell’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1375 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

**VISTA** la legge regionale n. 45 del 27 ottobre 2010;

**VISTO** il Reg. regionale 21/12/2011, n° 2/Reg. recante “macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale del 27 ottobre 2010 n. 45”;

**TENUTO CONTO** in particolare che le norme del c.d. *pacchetto igiene (costituito dai Regolamenti Comunitari richiamati in questa stessa premessa)* costituiscono la normativa di riferimento a livello europeo riguardo l’igiene della produzione degli alimenti e dei controlli a cui essi devono essere sottoposti;

**CONSIDERATO** che Il pacchetto igiene mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei cittadini della comunità europea assicurando l’immissione sul mercato di alimenti sicuri e sani,

uniformando la legislazione di tutti i paesi membri, in modo tale da definire i medesimi requisiti di sicurezza degli alimenti e di attuare controlli di natura sanitaria effettuati secondo i medesimi standard su tutto il territorio della Comunità Europea;

**DATO ATTO** che anche le carni degli animali selvatici, sia se provenienti da animali abbattuti nell'esercizio di attività venatoria, sia se da animali abbattuti nel corso di attività di controllo (*piani di abbattimento*):

- se commercializzate devono essere inviate ad un centro di lavorazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria secondo quanto previsto dal Reg. CE 854/04;
- se destinate alla cessione diretta di piccoli quantitativi, relativamente agli ungulati, le carcasse devono essere eviscerate secondo le buone prassi venatorie (private di stomaco e intestino, che devono essere smaltiti in loco mediante interrimento o secondo le procedure previste dal Reg. 1069/2009);

**DATO ATTO**, altresì, che il cacciatore può utilizzare il cacciato, per la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. Per quanto riguarda le carni di cinghiale è necessario che tutti i capi abbattuti siano sottoposti al controllo per la ricerca della trichinella secondo le modalità stabilite dal reg. CE 2015/1375 che ha modificato il Reg. CE 2075/2005;

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 950 del 21.08.2006 ad oggetto: “*Applicazione del Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 – Linee Guida della Regione Abruzzo*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29.06.2016 con oggetto “Piano regionale di prevenzione 2014.2018-Modifica ed integrazione Decreto del Commissario ad Acta n.56/2015 del 29.5.2016”;

**RICHIAMATA** altresì la propria Deliberazione n. 823 del 5.12.2016 con la quale sono state approvate le Linee Guida in materia di Igiene delle Carni della Fauna Selvatica per il Controllo Ufficiale ai sensi dei Reg.ti CE 853/2004 e 854/2004;

**RICHIAMATA** la propria precedente Deliberazione n. 427 del 1 agosto 2017 ad oggetto: Approvazione delle linee guida per la predisposizione del Piano di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica;

**DATO ATTO** che con tale ultima Deliberazione, al fine di incentivare i controlli sulla fauna selvatica per raggiungere il 100% delle analisi della trichinella specialis sui cinghiali, nonché di evitare la elusione nella sottoposizione al controllo della carni di cinghiale con la conseguenza di veder pregiudicato e falsato il monitoraggio completo della trichinella su scala regionale, tenuto anche conto della necessità di evitare la esposizione della popolazione abruzzese a gravi e concreti rischi sanitari con conseguenti costi regionali derivanti dalla mancata prevenzione, è stato disposto, per il periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, che i controlli analitici dell'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise di Teramo e le verifiche delle AA.SS.LL. regionali fossero con spese da reperirsi tra le risorse dello stesso Piano Regionale di Prevenzione;

**ACCERTATO** che con D.G.R. n. 630 del 7 agosto 2018 il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, recependo l'intesa Stato-Regioni n. 247/CSR del 21.12.2017, è stato rimodulato e prorogato a tutto l'anno 2019;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, sia necessario prorogare per la durata di un anno e quindi fino alla data del 31.12.2019 anche la regolamentazione sulle misure di controllo sanitario di cui alla D.G.R. n. 427 del 1.8.2017, con specifico riferimento alle attività relative ai controlli analitici assegnate all'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ed alle attività di verifica assegnate alle AA.SS.LL. regionali, tenuto conto che le stesse misure sono previste all'interno del Programma 11 “Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria” – Azione n. 1 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018;

**VISTO** l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio Sanità veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che la presente Deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 24 del 16.08.2018 di scioglimento del Consiglio Regionale;

**DATO ATTO** che la presente Deliberazione afferisce ad attività ordinaria in attuazione di quanto sancito in sede di Conferenza Stato Regioni;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la presente Deliberazione è validamente assunta, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio regionale sopra citato e per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;

**DATO ATTO CHE:**

1. Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. **di prorogare**, per il periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, annualità 2019, le misure di controllo sanitario di cui alla D.G.R. n. 427 del 1.8.2017, con specifico riferimento alle attività di verifica relative ai controlli analitici ed agli esami di laboratorio (*esame trichinoscopico, microbiologico, esame patologico delle carcasse, formazione del personale ed ogni altro controllo previsto dal Piano*) effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, come previste dal Programma 11 "Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria" - Azione n. 1 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato a tutto il 2019;
  2. **di prorogare**, per il periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, annualità 2019, le misure di controllo sanitario di cui alla D.G.R. n. 427 del 1.8.2017, con specifico riferimento alle attività di verifica (*esame clinico ed anatomo-patologico degli animali e dei visceri degli animali abbattuti e comunque soggetti al Piano*) effettuate da parte delle AA.SS.LL. regionali come previste dal Programma 11 "Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria" - Azione n. 1 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato a tutto il 2019;
  3. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo dell'esecuzione del presente deliberato;
  4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
-